



## *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano  
l'autotrasporto di cose per conto di terzi

### **DELIBERA**

**n.1 del 13 gennaio 2022**

**Modifiche alla delibera n. 3 del 6 maggio 2021, recante il regolamento per la qualificazione degli ispettori e per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata "Codice di Pratica" di cui alla Delibera del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi n. 2 del 6/5/2021, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.**

### **IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI**

Vista la legge 1 marzo 2005, n.32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 8, che prevede un sistema di certificazione della qualità per le imprese di autotrasporto per settori merceologici specifici;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare l' articolo 9, comma 2, lettera f) che prevede la competenza del Comitato Centrale di "accreditare gli Organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7" del medesimo decreto legislativo, concernente la certificazione di qualità e la sicurezza;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», ed in particolare l'articolo 11;

Visto il Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "Definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286", ed in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5, che dispongono, tra l'altro, che "gli ispettori utilizzati dagli organismi di certificazione devono essere in possesso di requisiti di comprovata conoscenza dello specifico settore del trasporto stradale e multimodale" e che il Comitato Centrale "stabilisce i criteri e parametri necessari per la messa a regime delle procedure per la qualificazione degli ispettori e per il conseguente accreditamento degli organismi di certificazione";

VISTA la propria Delibera n. 2 della seduta del 6 Maggio 2021 riguardante la definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

VISTA la propria Delibera n. 3 della seduta del 6 Maggio 2021 riguardante il regolamento per la qualificazione degli ispettori e per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata "Codice di Pratica" di cui alla Delibera n. 2 del Comitato Centrale sopra richiamata;

CONSIDERATO che la Segreteria del Comitato Centrale ha concluso il procedimento amministrativo di verifica dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all' "Elenco degli Ispettori della Qualità e Sicurezza delle imprese di autotrasporto" all'esito del quale sono state accolte n. 35 domande di iscrizione;

RITENUTO che i requisiti di esperienza siano stati comprovati nelle domande presentate dai candidati e che quindi gli stessi possono essere considerati qualificati a valle dell'istruttoria svolta sulle domande di cui al precedente punto, giusta previsione del Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sopra citato;

VISTO il perdurare dello stato di emergenza sanitaria a causa del quale appare opportuno riconsiderare le modalità di valutazione dei candidati;

CONSIDERATO altresì che sono pervenute alla Segreteria di questo Comitato alcune richieste di riapertura dei termini di presentazione delle domande di iscrizione al sopra citato elenco da parte di ulteriori Ispettori di qualità;

VALUTATA pertanto l'esigenza di modificare la Delibera n. 3 del 6 Maggio 2021;

CONSIDERATO che questo Comitato Centrale nella seduta del 20 dicembre 2021 ha approvato la modifica,

## **DELIBERA**

### **Art. 1.**

E' espunto il terzo capoverso dell'art. 2 della Delibera n. 3 del 6 maggio 2021 che prevede la somministrazione di test scritti e colloquio orale al fine di verificare in capo ai candidati la effettiva conoscenza e competenza in tema di qualità e sicurezza per le imprese di autotrasporto. E' altresì soppresso il punto 2 del regolamento di cui all'Allegato B alla Delibera n. 3 del 6 maggio 2021 che prevede le modalità di valutazione dei candidati.

### **Art. 2.**

Fermo restando quanto statuito dall'Allegato A alla Delibera n. 3 del 6 maggio 2021 in ordine ai profili e relativi requisiti per ispettori e assistenti ispettori, è possibile presentare istanza di iscrizione nell'apposito "Elenco degli Ispettori della Qualità e Sicurezza delle imprese di autotrasporto" a far data dalla pubblicazione della presente Delibera secondo il regolamento allegato alla presente Delibera.

**IL PRESIDENTE**  
(dott. Enrico Finocchi)

## REGOLAMENTO

### “Elenco degli Ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto”

#### 1. Istanza di iscrizione all'elenco

Per iscriversi nell'apposito elenco il candidato invia al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori – entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Delibera - domanda sottoscritta, corredata di copia del documento di riconoscimento e di Codice Fiscale, nonché da dichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità, con cui il candidato dichiara il possesso dei requisiti di cui all'*Allegato A* della presente Delibera n.3 del 6 maggio 2021.

Il Comitato Centrale si riserva il diritto di accertare la veridicità delle affermazioni contenute nella dichiarazione presentata sulla base della documentazione fornita.

#### 2. Validità dell'iscrizione nell'Elenco

La durata dell'iscrizione all'Elenco degli Ispettori è triennale e si rinnova, in assenza di revoca e/o di rinuncia all'iscrizione, al termine di validità.

Ai fini del rinnovo triennale l'Ispettore deve documentare la continuità professionale attraverso l'aver effettuato come Ispettore almeno 3 certificazioni per le verifiche effettuate secondo il Codice di Pratica nei tre anni. Il Comitato Centrale potrà predisporre appositi moduli di aggiornamento per gli ispettori da somministrare in presenza o da remoto.

L'Ispettore, inoltre, deve documentare al Comitato Centrale di aver effettuato aggiornamento professionale volto al miglioramento personale e tecnico/normativo, attraverso evidenze attestanti formazione specifica effettuata per almeno 24 ore nei tre anni.

#### 3. Codice deontologico

Gli Ispettori della Qualità e Sicurezza delle imprese di autotrasporto iscritti presso l'Elenco di cui al presente Regolamento sono tenuti a rispettare le seguenti norme deontologiche:

- a) comportarsi, nei confronti di persone, aziende, Enti e clienti, in modo scrupolosamente leale ed indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura che possano influenzare il proprio operato e quello del personale di cui si è, eventualmente, responsabili;
- b) non accettare parcelle, omaggi o favori di qualsiasi natura da parte di persone, Aziende, Enti e clienti o di loro rappresentanti;
- c) evidenziare al proprio cliente qualsiasi conflitto di interesse che possa esistere in ordine alla prestazione professionale relativa alla certificazione, prima di assumere l'incarico professionale;
- d) mantenere assoluta riservatezza verso terzi sulle informazioni di qualsiasi natura ottenute durante la prestazione professionale, fatti salvi i requisiti di legge;
- e) non influenzare l'azienda/Ente da sottoporre ad audit utilizzando la propria attività/funzione di Ispettore o Responsabile del gruppo di ispezione per ottenere ulteriori incarichi professionali (ad es. nella progettazione/revisione/implementazione di sistemi di gestione);
- f) rispettare tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento alla prestazione di servizi;
- g) non utilizzare riferimenti al Comitato Centrale per effettuare attività promozionali che possano indurre ad una non corretta interpretazione del significato dell'accreditamento e della certificazione di qualità e sicurezza stessa.